



Roma, 23 giugno 2000

CIRCOLARE N. 91/2000

OGGETTO: PREVIDENZA - ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE - NUOVI LIMITI DI REDDITO - CIRCOLARE INPS N. 113 DEL 14.6.2000.

Con la circolare indicata in oggetto l'INPS ha comunicato le nuove fasce di reddito valevoli dall'1 luglio 2000 al 30 giugno 2001 ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge n.153/88.

Si rammenta che gli assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l'apposito modello ANF/dip.. Il rimborso da parte dell'INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive mensili. Si sottolinea come gli assegni non siano imponibili ne' fiscalmente ne' previdenzialmente.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.94/99

Allegato uno

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

COORDINAMENTO GENERALE
STATISTICO-ATTUARIALE
PROGETTO PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL REDDITO

Roma, 14 giugno 2000

Circolare n.113

OGGETTO: Corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001.

SOMMARIO: *A decorrere dal 1° luglio 2000 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli.*

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 1998 e l'anno 1999 è risultata pari all'1,6%.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 1999-30 giugno 2000 con il predetto indice e gli importi risultanti sono stati arrotondati alle lire 1.000 superiori.

Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodità di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Per quanto riguarda le tabelle con gli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali, si rinvia alle tabelle allegate alle circolari nn. 136/98 (tabb. da 11 a 19) e 128/97 (tabb. 20 e 21), che andranno aggiornate per la sola parte relativa alle fasce reddituali, essendo rimasti invariati gli importi della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle

relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

OMISSIS

B

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI
(in migliaia di lire)

(Valide per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001)

FASCE DI REDDITO	I (*)		II (**)		III (***)		IV (****)	
1°	fino a	20.990	fino a	24.311	fino a	37.600	fino a	40.921
2°	20.991 -	25.973	24.312 -	29.295	37.601 -	42.581	40.922 -	45.903
3°	25.974 -	30.956	29.296 -	34.275	42.582 -	47.564	45.904 -	50.887
4°	30.957 -	35.936	34.276 -	39.259	47.565 -	52.547	50.888 -	55.868
5°	35.937 -	40.921	39.260 -	44.243	52.548 -	57.530	55.869 -	60.850
6°	40.922 -	45.903	44.244 -	49.226	57.531 -	62.513	60.851 -	65.832
7°	45.904 -	50.887	49.227 -	54.208	62.514 -	67.494	65.833 -	70.817
8°	50.888 -	55.868	54.209 -	59.191	67.495 -	72.478	70.818 -	75.800
9°	55.869 -	60.850	59.192 -	64.172	72.479 -	77.459	75.801 -	80.784
10°	60.851 -	65.832	64.173 -	69.157	77.460 -	82.443	80.785 -	85.766
11°	65.833 -	70.817	69.158 -	74.141	82.444 -	87.425	85.767 -	90.748
12°	70.818 -	75.800	74.142 -	79.121	87.426 -	92.410	90.749 -	95.731
13°	75.801 -	80.783	79.122 -	84.106	92.411 -	97.391	95.732 -	100.711
14°	80.784 -	85.766	84.107 -	89.089	97.392 -	102.376	100.712 -	105.694
15°	85.767 -	90.750	89.090 -	94.074	102.377 -	107.360	105.695 -	110.674
16°	90.751 -	95.734	94.075 -	99.056	107.361 -	112.344	110.675 -	115.656

(*) Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di quelli indicati nei successivi richiami

(**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero, scittadino di un Paese non convenzionato, con coniuge residente all'estero

(***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

(****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero, cittadino di un Paese non convenzionato, con coniuge residente all'estero, e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età

OMISSIS

NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE
IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI

Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2000

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	20.990	-	-	253.000	485.000	695.000	953.000	1.200.000
20.991 -	25.973	-	-	222.000	427.000	658.000	932.000	1.163.000
25.974 -	30.956	-	-	179.000	369.000	606.000	916.000	1.131.000
30.957 -	35.936	-	-	127.000	306.000	548.000	879.000	1.094.000
35.937 -	40.921	-	-	85.000	216.000	468.000	789.000	983.000
40.922 -	45.903	-	-	50.000	158.000	421.000	757.000	946.000
45.904 -	50.887	-	-	30.000	111.000	342.000	705.000	904.000
50.888 -	55.868	-	-	30.000	75.000	263.000	657.000	851.000
55.869 -	60.850	-	-	25.000	50.000	199.000	615.000	825.000
60.851 -	65.832	-	-	25.000	50.000	178.000	436.000	772.000
65.833 -	70.817	-	-	25.000	45.000	178.000	299.000	567.000
70.818 -	75.800	-	-	-	45.000	152.000	299.000	424.000
75.801 -	80.783	-	-	-	45.000	152.000	256.000	424.000
80.784 -	85.766	-	-	-	-	152.000	256.000	366.000
85.767 -	90.750	-	-	-	-	-	256.000	366.000
90.751 -	95.734	-	-	-	-	-	-	366.000

Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo.

OMISSIS